

Circolare n. 12/2025

Ai Sig.ri Clienti

- loro sedi -

Padova, lì 8 ottobre 2025

OGGETTO: Polizza catastrofale.

La legge finanziaria per il 2025 ha istituito l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro eventi catastrofali per coprire danni derivanti da calamità naturali.

L'obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, **tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese della CCIAA.**

Sono escluse dall'obbligo assicurativo le imprese agricole.

I rischi da assicurare sono:

- a) **alluvione, esondazione, inondazione:** fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali;
- b) **sisma:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”;
- c) **frana:** movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

L'obbligo riguarda i danni alle seguenti categorie di beni:

- Terreni
- Fabbricati (di proprietà o in leasing).
- Impianti
- Macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali.

Pur non essendo prevista una specifica sanzione collegata alla mancata stipula della polizza, l'inadempimento dell'obbligo in esame potrebbe **precludere l'accesso a contributi / sovvenzioni / agevolazioni pubbliche** anche in caso di eventi catastrofali.

Decorrenza dell'obbligo:

- dal 2 ottobre 2025, per le medie imprese (meno di 250 dipendenti e un fatturato non superiore a 50 milioni di euro).
- dal 1° gennaio 2026, per micro e piccole imprese (meno di 50 dipendenti e un fatturato fino a 10 milioni di euro).

L'obbligo di stipula della polizza per le imprese riguarda esclusivamente gli immobili di proprietà iscritti tra le immobilizzazioni materiali. Gli immobili detenuti in locazione sono esclusi da tale obbligo, salvo che non siano contabilmente qualificati come immobilizzazioni materiali (es. leasing finanziario) o non sia previsto diversamente nel contratto di locazione tra le parti.

Distinti saluti.

Esa & Partners